

**D.g.r. 2 agosto 2018 - n. XI/470**  
**Integrazioni alle disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGR) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, di cui alla d.g.r. 19 giugno 2017 - n. X/6738**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Richiamati:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- il d.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;

## Visti:

- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (in seguito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001;
- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico padano (in seguito PGR), predisposto ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del d.lgs. 49/2010, approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 in data 6 febbraio 2017;
- la «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) - Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione)» finalizzata al coordinamento tra tale Piano ed il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGR), approvato ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del d.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, adottata con deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvata con d.p.c.m. 22 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2018;

## Viste inoltre:

- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» ed in particolare gli articoli 55 «Attività regionali per il governo delle acque, la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici» e 57 «Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio»;
- la l.r. 24 novembre 2014, n. 31 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato» ed in particolare l'art. 5 «Norma transitoria»;

Dato atto che, a seguito dell'approvazione del PGR e dell'adozione della «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) - Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione)» finalizzata al coordinamento tra tale Piano ed il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGR), la Regione, in attuazione dell'art. 58 delle Norme di Attuazione del PAI e ai sensi dell'art. 65, comma 6 del d.lgs. n. 152/2006, ha emanato disposizioni concernenti l'attuazione del medesimo Piano nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle in vigore, assunte a seguito dell'approvazione del PAI;

## Richiamati:

- le «Disposizioni Regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGR) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'Art. 58 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po», approvate con d.g.r. 19 giugno 2017, n. X/6738;
- i «Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio (PGT) redatti in attuazione dell'art. 57 comma 1 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12» e approvati con d.g.r. 30 novembre 2011, n. IX/2616, nell'ambito dei quali sono definite anche le modalità di attuazione del PAI nel settore urbanistico;

Considerato che, ai sensi degli artt. 18, 27, 54 e 59 delle Norme di Attuazione del PAI e sulla base delle disposizioni regionali emanate ai sensi dell'art. 65, comma 6 del d.lgs. n. 152/2006, i Comuni lombardi il cui territorio è interessato da aree in dissesto idraulico e idrogeologico rappresentate nel PGR e nel PAI sono tenuti a verificare la coerenza dei propri strumenti urbanistici rispetto a tali Piani e, ove necessario, a procedere all'adeguamento dei propri PGT;

Ritenuto opportuno a tal riguardo integrare le disposizioni di cui alla citata d.g.r. 19 giugno 2017, n. X/6738, al fine di meglio specificare le procedure urbanistiche da adottare per l'ade-

guamento dei PGT anche in un'ottica di semplificazione e riduzione dei tempi;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato con d.c.r. n. 64/2018 e la declinazione allo stesso nella missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa, programma 0.1 - Urbanistica e assetto del territorio, nella missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 0.1 - Difesa del suolo, nonché nella missione 11 - Soccorso civile, programma 0.1 - Sistema di protezione civile;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare le «Integrazioni alle disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGR) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, di cui alla d.g.r. 19 giugno 2017 - n. X/6738» riportate in Allegato A, parte integrale e sostanziale della presente Deliberazione;

2. di dare atto che le Integrazioni di cui al punto 1 costituiscono altresì aggiornamento ai «Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio (PGT) redatti in attuazione dell'art. 57 comma 1 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12» e approvati con d.g.r. 30 novembre 2011, n. IX/2616;

3. di demandare al Dirigente competente la trasmissione della presente Deliberazione ai Comuni, alle Province, alla Città Metropolitana di Milano e all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**ALLEGATO A****Integrazioni alle disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, di cui alla d.g.r. 19 giugno 2017 – n. X/6738"**

Al capitolo 3 delle "Disposizioni Regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'Art. 58 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po", approvate con d.g.r. 19 giugno 2017, n. X/6738, al termine del primo periodo, è aggiunto il seguente testo:

"Riguardo alla procedura da adottare per l'adeguamento dello strumento urbanistico, si ricorda che, come stabilito dall'articolo 10, comma 1, lettera d), della l.r. 12/05, le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonché le norme e le prescrizioni ad esse associate, sono definite nel Piano delle regole, del quale fanno parte i seguenti elaborati (come già specificato nelle d.g.r. IX/2616/2011 e d.g.r. X/6738/2017):

- Carta di Sintesi
- Carta dei Vincoli
- Carta di Fattibilità
- Carta del Dissesto con legenda uniformata a quella del PAI; Carta PAI – PGRA (laddove presenti)
- Norme geologiche di Piano

Pertanto, le varianti di adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle disposizioni del PAI e del PGRA, **purché non comportanti modifiche alle previsioni del documento di piano**, si qualificano come varianti al piano delle regole e di conseguenza **non richiedono l'espressione del parere di compatibilità con il PTCP/PTM o con il PTR**, che, in base all'art. 13, commi 5 e 8, della l.r. 12/05, è dovuto in caso di variante al Documento di Piano.

Si ricorda altresì che, ai sensi della d.g.r. 25 luglio 2012, n. IX/3836 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. 12/05; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e al piano delle regole" le modifiche necessarie per l'adeguamento del PGT **alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale, sono escluse dalla valutazione ambientale – VAS e dalla verifica di assoggettabilità.**

Resta inteso che, in occasione della prima variante utile al Documento di Piano, e comunque in sede di adeguamento del PGT alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla l.r. 31/2014, dovranno essere aggiornati i relativi elementi conoscitivi di tale sezione."